

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FELICETTI, PIERALLI, ALICI, BAIARDI, CONSOLI, MARGHERI, PETRARA, POLLIDORO, URBANI, VOLPONI, VALENZA, SALVATO, DI CORATO, CALICE, GUARASCIO, CROCETTA, DE SABBATA, ANGELIN, MASCAGNI, GIANOTTI, CANETTI, MARGHERITI, PASQUINI e GRAZIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 NOVEMBRE 1984

Norme sulla struttura ed il funzionamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT)

ONOREVOLI SENATORI. — Molto si è discusso e si discute sul ruolo e la funzionalità dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT). Ciò è tanto più comprensibile se si tiene conto del rilievo e del peso che le attività turistiche hanno nel nostro paese e degli interessi che in questo settore si sono andati concentrando. Il turismo oggi può vantare un fatturato di 50.000 miliardi e rappresenta uno dei settori strategici della economia italiana. Nonostante questo non ci pare sia ancora sufficientemente estesa la consapevolezza del rilievo che questo settore si è concretamente conquistato.

Con queste nuove norme sulla struttura ed il finanziamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo ci proponiamo di contribuire a far compiere un passo avanti a questa consapevolezza. La legge del 1981 relativa all'ENIT, se pur recente nel tempo, ha ampiamente dimostrato limiti e lacune

che hanno reso l'attività di questo ente difficile e precaria. Nuove norme significa anche comprendere i mutamenti che nel frattempo sono intervenuti nel turismo in generale ed in particolare nelle forme e nelle tecniche della promozione. Rendere più efficiente l'immagine dell'Italia all'estero è anche uno dei modi fondamentali per stare sui mercati internazionali. Non possiamo non considerare come si sia di fronte a fenomeni di marcata concorrenza internazionale ed europea. Da una parte, infatti, si assiste alla crescita turistica di continenti come l'Asia e l'Oceania, che nel 1984 hanno attratto l'11,8 per cento dei flussi turistici internazionali contro l'1,7 per cento degli anni '50, dall'altra ad una forte penetrazione sul mercato di territori rimasti per lungo tempo marginali come le coste spagnola, jugoslava e greca. Si è discusso anche se ancora si motivava la presenza di un ente nazionale per il turismo a gestione pubblica o

se non si dovesse privatizzare l'Ente o, ancora più radicalmente, scioglierlo. Noi siamo convinti che un nuovo ordinamento dell'Ente si motiva perchè rimangono valide le ragioni di una complessiva e razionale promozione turistica all'estero e che si possono, anzi si debbono trovare forti elementi di correlazione con l'iniziativa privata. Del resto, segno evidente di un crescente interesse per la promozione turistica all'estero sono le spese che in questo settore si compiono in Europa (119 milioni di dollari, di cui 70 nei soli paesi CEE).

Dal 1981 (data dell'ultima legge sull'ENIT) non solo molte cose sono cambiate, ma lo stesso modo di essere dell'Ente è stato sottoposto a dure critiche per lo scarso coordinamento con le Regioni, per le difficoltà di funzionamento dei suoi organismi, per la scarsa incidenza delle sue politiche promozionali.

Con il presente provvedimento di legge vogliamo cercare di rendere l'ENIT adeguato ai compiti e alle richieste che dal settore turistico provengono. Si tratta di avere politiche di intervento adeguate e strumenti efficaci per analisi quantitative del mercato e determinazioni delle potenzialità, indagini sul consumatore, analisi dei prezzi dell'offerta turistica italiana ed estera, conoscenza dei fattori economici e dei cambi di valuta che influenzano il mercato, ricerca dei modi e degli strumenti di promozione. In particolare vogliamo segnalare alcune delle principali novità che si possono riscontrare nel presente disegno di legge:

1) all'articolo 3 si rovesciano i termini e i modi di preparazione del programma pro-

mozionale nazionale. Infatti, si propone che prima l'Ente stabilisca un quadro delle proprie iniziative e poi le regioni determinino, in stretta correlazione con questo quadro, le loro iniziative. Ciò potrebbe ovviare al mancato coordinamento, alla duplicazione dei costi, alla improvvisazione di alcune campagne promozionali;

2) all'articolo 6, nella struttura del consiglio di amministrazione, si è scelta la strada di una diminuzione dei componenti che porta ad una parallela maggiore presenza degli esperti in materia turistica. C'è parso che i problemi di correlazione con i Ministeri e con altri enti o società che hanno incidenza sul settore possano essere garantiti dal complesso dell'attività dell'Ente e dai rapporti che, secondo le materie trattate, si stabiliranno con i diversi enti interessati;

3) all'articolo 11 si prevede per la validità delle riunioni degli organi collegiali la prima e seconda convocazione in modo tale da garantire la continuità di direzione e la possibilità di dar vita a riunioni valide degli organismi;

4) all'articolo 15 si prevede un contributo dello Stato pari a 100 miliardi annui variati in relazione alle variazioni registrate dall'ISTAT sul tasso di inflazione registrato in Italia. Si prevede inoltre che sia attribuito all'Ente un ulteriore finanziamento annuo pari all'1 per cento dell'introito valutario dovuto al turismo estero nell'anno precedente. C'è sembrato giusto che una parte dell'introito valutario del turismo ritorni al settore in termini di promozione all'estero.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Natura dell'Ente)

L'Ente nazionale italiano per il turismo provvede, ai fini dell'utilità generale, alla promozione dell'immagine turistica dell'Italia all'estero.

L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico e sede in Roma.

Art. 2.

(Attività)

L'Ente persegue la finalità di cui al precedente articolo 1, che lo Stato considera di preminente interesse generale, adottando tutte le iniziative necessarie a far conoscere e valorizzare all'estero le risorse turistiche nazionali e regionali, nonché il patrimonio storico, artistico, culturale, naturale e sociale, integrando e completando l'offerta di convenzioni operative con altri enti, imprese, organizzazioni pubbliche e private che operino nell'area della promozione turistica italiana all'estero.

Provvede al necessario coordinamento delle iniziative di promozione turistica all'estero attuate dalle regioni a statuto ordinario e speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano e, comunque, di tutte le eventuali altre iniziative di promozione turistica all'estero attuate attraverso finanziamenti pubblici.

L'Ente nazionale italiano per il turismo è membro del Comitato di coordinamento per la programmazione turistica di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

Cura la redazione di pubblicazioni periodiche di informazioni, studi, analisi delle situazioni socio-economiche dei singoli mercati esteri, ed elabora, altresì, dati statistici e previsioni sul movimento turistico in-

ternazionale in Italia. A tal fine gli organismi nazionali e le regioni sono tenuti a far pervenire all'ente periodicamente i dati da loro raccolti.

Provvede ad eseguire i compiti che siano ad esso affidati con legge dello Stato.

Elabora il programma promozionale di cui al successivo articolo 3.

Realizza, su delega del Ministro del turismo e dello spettacolo o di altre amministrazioni pubbliche, iniziative promozionali di particolare rilievo internazionale e nazionale.

Ha facoltà di istituire, sopprimere e riordinare, d'intesa con le competenti amministrazioni dello Stato, uffici all'estero ed alle frontiere.

La permanenza di uffici dell'Ente nazionale italiano per il turismo all'estero è comunque sottoposta una volta l'anno al parere del consiglio di amministrazione.

Art. 3.

(Programma promozionale)

L'Ente nazionale italiano per il turismo elabora il programma promozionale nazionale, annuale e pluriennale, predisposto d'intesa con le regioni sulla base delle linee di politica economica nazionale.

Tale programma deve pervenire alle regioni entro il mese di febbraio dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

Le regioni devono far pervenire i loro programmi, le iniziative da svolgere congiuntamente all'Ente nazionale italiano per il turismo e quelle autonome, entro il successivo mese di marzo. Il programma promozionale nazionale definitivo è comunicato al comitato di coordinamento per la programmazione turistica.

Art. 4.

(Organi)

Sono organi dell'Ente:

- 1) il presidente;
- 2) il consiglio di amministrazione;
- 3) il comitato esecutivo;
- 4) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 5.

(Il presidente)

Il presidente è scelto tra una terna di nomi proposta dal consiglio di amministrazione. La terna può includere il nome del presidente uscente.

Il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo.

Il presidente dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta.

Ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo.

Il comitato esecutivo deve stabilire le materie di propria competenza sulle quali, in caso di necessità ed urgenza, il presidente può adottare provvedimenti che dovranno, in ogni caso, essere sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva dello stesso comitato esecutivo.

Nei casi di assenza o impedimento del presidente, questi è sostituito dal vice presidente, nominato tra i propri membri dal consiglio di amministrazione.

Al vicepresidente sono attribuiti i compiti indicati nello statuto dell'Ente, nonché quelli eventualmente delegatigli dal presidente.

Art. 6.

(Composizione del consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, ed è composto oltre che dal presidente:

a) dagli assessori al turismo in carica di ciascuna delle regioni a statuto ordinario e speciale, nonché delle province autonome di Trento e Bolzano. Gli assessori hanno facoltà di nominare un proprio rappresentante, il cui nominativo dovrà essere comunicato al Ministro del turismo e dello spettacolo per l'inserimento nel decreto di nomina;

b) da otto esperti in materie turistiche, di cui tre rappresentanti dei datori di lavoro, tre delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e due del movimento cooperativo, su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria e del movimento cooperativo;

c) da una rappresentante del personale.

Il direttore generale dell'Ente nazionale italiano per il turismo partecipa con voto consultivo.

Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni dalla data di nomina. In caso di dimissioni o di vacanza del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione, si provvede, con le stesse modalità della nomina, alla loro sostituzione, fino alla scadenza del periodo di durata del consiglio di amministrazione stesso.

Per la nomina, la revoca e la corresponsione delle indennità di carica si osservano le disposizioni contenute negli articoli 32 e 33 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Art. 7.

(Competenze del consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione delibera:

a) le direttive generali dell'Ente contenute nel programma di attività annuale e pluriennale;

b) i bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi;

c) l'esercizio delle facoltà di cui ai commi secondo, quinto e sesto del precedente articolo 2, determinando, ove necessario, strutture organizzative interne a cui affidare la competenza della gestione dell'attività conseguente;

d) l'ordinamento dei servizi e la istituzione di uffici all'estero ed alla frontiera;

e) il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale;

f) il regolamento di amministrazione e contabilità.

Attua rapporti con settori dell'amministrazione dello Stato che, direttamente o indirettamente, hanno competenze che incidono sul settore turistico.

Predisporre la relazione annuale sull'attività svolta e sull'andamento della gestione da allegare al bilancio annuale del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Le deliberazioni di cui alla lettera *a*) seguono la procedura indicata nel precedente articolo 3. Le deliberazioni di cui alle lettere *b*) ed *f*) seguono la procedura di cui all'articolo 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70. Le deliberazioni di cui alle lettere *d*) ed *e*) seguono la procedura di cui all'articolo 29 della citata legge 20 marzo 1975, n. 70.

Art. 8.

(Comitato esecutivo)

Il comitato esecutivo è costituito dal presidente, dal vicepresidente, dal direttore generale dell'Ente e da quattro componenti nominati dal consiglio di amministrazione.

Il comitato esecutivo adotta i provvedimenti necessari alla realizzazione dei compiti istituzionali attraverso l'esecuzione del programma approvato ai sensi del precedente articolo 3.

Assume, di conseguenza, i necessari impegni di spesa e le deliberazioni in materia contrattuale.

Provvede all'adozione dei provvedimenti che si rendano necessari alla gestione amministrativa ed operativa dell'Ente e di quelli attribuiti alla sua competenza dallo statuto.

Art. 9.

(Collegio dei revisori dei conti)

Il collegio dei revisori dei conti provvede al controllo della attività amministrativa dell'Ente.

Il collegio è composto di tre membri, designati rispettivamente dal Ministro del turismo e dello spettacolo, dal Ministro del tesoro e dal presidente della Corte dei conti, che lo sceglie tra i consiglieri della Corte stessa. Il consigliere della Corte dei conti presiede il collegio.

I revisori dei conti durano in carica cinque anni e possono essere confermati. Con la stessa procedura prevista dal presente articolo è nominato un supplente per ciascun revisore.

Il collegio dei revisori dei conti effettua il controllo degli atti amministrativi, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esegue le verifiche alla cassa ed alle scritture del cassiere, controlla l'osservanza delle disposizioni di legge e dello statuto. Esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni da trasmettere alla Corte dei conti ed ai Ministri del turismo e dello spettacolo, e del tesoro.

Art. 10.

(Il direttore generale)

Il direttore generale, scelto tra persone in possesso di documentati ed adeguati requisiti culturali, tecnici e professionali, è assunto con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile per una sola volta, con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Ente.

Il direttore generale fa parte del consiglio di amministrazione con voto consultivo ed è membro del comitato esecutivo.

È responsabile dell'esecuzione dei provvedimenti degli organi di amministrazione, provvede alla gestione tecnica ed amministrativa degli uffici e assicura il raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma.

Può essere delegato dal comitato esecutivo ad assumere deliberazioni in materia di applicazione del contratto di lavoro del personale, entro determinati limiti di spesa, e ad assumere altri impegni finanziari.

Provvede ad ogni altro adempimento a lui assegnato dallo statuto dell'Ente.

Qualora il direttore generale provenga dai ruoli dell'Ente, al termine del mandato gli è riconosciuto il reingresso, anche in soprannumero, nei ruoli dell'Ente, con la qualifica

corrispondente a quella rivestita al momento della sua nomina a direttore generale.

Art. 11.

(Costituzione e validità delle riunioni degli organi collegiali)

Le riunioni degli organi collegiali si intendono validamente costituite con la presenza della metà più uno dei consiglieri; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo dei consiglieri. Le relative deliberazioni devono essere adottate con la maggioranza dei presenti.

Lo statuto dell'Ente disciplina le formalità per le convocazioni, ivi compresa la convocazione su richiesta dei consiglieri, nonché i modi di redazione e conservazione dei verbali.

Art. 12.

(Statuto dell'Ente)

Lo statuto dell'Ente è deliberato dal consiglio di amministrazione entro sei mesi dalla prima riunione di quest'ultimo, ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro del turismo e dello spettacolo e il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio di Stato.

Art. 13.

(Finanziamento dell'Ente)

L'Ente provvede alle spese necessarie al proprio funzionamento attraverso le seguenti entrate:

- a) contributi dello Stato;
- b) contributi di amministrazioni statali, regioni ed altri enti pubblici per la gestione di specifiche attività promozionali;
- c) proventi di gestione;
- d) entrate diverse.

Art. 14.

(Amministrazione e contabilità)

L'ente ha facoltà di avvalersi, in materia di attività contrattuale, per l'acquisizione di beni e servizi all'estero, delle norme amministrativo-contabili vigenti nei paesi in cui vengono stipulati i contratti, anche in deroga a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.

Le competenze del consiglio di amministrazione determinate dal predetto decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, per quanto non espressamente richiamato nella presente legge, sono attribuite alla competenza del comitato esecutivo dell'Ente.

Art. 15.

(Intervento finanziario dello Stato)

A decorrere dall'anno 1984, lo Stato trasferisce all'Ente un contributo annuo pari a lire 100 miliardi.

Tale contributo è annualmente adeguato in relazione alle variazioni registrate dall'Istituto nazionale di statistica sul tasso di inflazione registrato in Italia.

È inoltre attribuito all'Ente un ulteriore mezzo di finanziamento annuo pari all'1 per cento dell'introito valutario dovuto al turismo estero nell'anno precedente.

Art. 16.

(Copertura finanziaria)

All'onere derivante dall'applicazione del primo comma dell'articolo 15, si provvede per gli anni 1985, 1986 e 1987 mediante riduzione del fondo iscritto, nel bilancio triennale 1985-1987, nel capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 17.

*(Applicabilità della legge
11 febbraio 1980, n. 26)*

Resta confermata l'applicabilità, per il personale dell'ente, delle norme contenute nella legge 11 febbraio 1980, n. 26.

Art. 18.

(Norma transitoria)

Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla ricostituzione del consiglio di amministrazione e dell'organo interno di controllo, restando prorogati fino all'insediamento dei nuovi organi i poteri di quelli esistenti.

La seduta di insediamento del consiglio di amministrazione è convocata dal Ministro del turismo e dello spettacolo ed è presieduta dal rappresentante di tale Ministero.

In tale seduta il consiglio di amministrazione formula la terna di nomi di cui al primo comma dell'articolo 5.

I poteri del presidente uscente cessano alla data del decreto di nomina del nuovo presidente.

Art. 19.

(Abrogazione di norme incomputabili)

La legge 14 novembre 1981, n. 648, è abrogata.